

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 49-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

ADRIATICA RISORSE S.P.A. (cod. fisc. 02259820682), con l'avv.to FATTORE DAVIDE
nei confronti di

EUROROTTAMI S.R.L. SEMPLIFICATA, con sede in VIA TIBURTINA VALERIA 374
PESCARA,

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato da Adriatica Risorse S.p.A., in qualità di subentrante nei rapporti del Comune di Pescara, è stata chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale della società Eurorottami S.r.l. semplificata, con sede in Pescara, alla via Tiburtina Valeria n. 374, codice fiscale e partita IVA n. 02105420687.

La ricorrente ha dedotto di essere creditrice nei confronti della società resistente dell'importo complessivo di euro 188.457,21, oltre interessi successivi al 12 maggio 2025, spese legali e occorrente, in forza di plurimi atti impositivi ed esecutivi. In particolare,



risultano prodotti l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 1615, emesso il 7 aprile 2022 e notificato il 22 aprile 2022, l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 1137, emesso il 6 maggio 2025 e notificato il 14 maggio 2025, l'intimazione di pagamento n. 100074, emessa e notificata il 31 ottobre 2023, nonché gli atti di pignoramento n. 100378, notificato il 13 giugno 2024, n. 100734, notificato l'11 ottobre 2024, n. 100023, notificato il 17 gennaio 2025, e n. 100324, notificato il 12 maggio 2025. La ricorrente ha documentato che i plurimi pignoramenti presso terzi notificati nelle date sopra indicate sono rimasti infruttuosi, per dichiarazione negativa dei terzi pignorati.

La società convenuta, regolarmente citata in giudizio con notifica pubblicata presso l'Areaweb, non si è costituita, optando per la contumacia.

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la società Eurorottami S.r.l. semplificata ha sede legale in Pescara, alla via Tiburtina Valeria n. 374, e dunque nel circondario del Tribunale adito, con conseguente radicamento, in difetto di elementi contrari, del centro degli interessi principali della debitrice ai sensi dell'art. 27 CCII.

Quanto al presupposto soggettivo, la società resistente esercita attività commerciale nel settore del recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, come risulta dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nel quale l'attività prevalente è indicata con codice ATECO 38.32.10. Si tratta, pertanto, di soggetto imprenditoriale astrattamente assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, salva la prova, gravante sul debitore, del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.

Nel caso di specie tale prova non è stata fornita. Al contrario, i dati contabili acquisiti evidenziano il superamento dei limiti dimensionali rilevanti ai fini dell'esclusione della liquidazione giudiziale. In particolare, dal bilancio al 31 dicembre 2022 (ultimo bilancio pubblicato) risulta un attivo complessivo pari ad euro 431.885, superiore alla soglia di euro 300.000 prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII; anche nell'esercizio precedente l'attivo complessivo risultava pari ad euro 523.758. Ne consegue che non può ritenersi dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore, essendo sufficiente il mancato rispetto



anche di uno solo dei parametri rilevanti per escludere l'operatività della causa di non assoggettabilità.

Il medesimo bilancio evidenzia, inoltre, una situazione patrimoniale già fortemente compromessa. Alla data del 31 dicembre 2022 la società presentava debiti complessivi pari ad euro 418.884, tutti indicati come esigibili entro l'esercizio successivo, a fronte di un patrimonio netto pari ad appena euro 3.329. La marginalità del patrimonio netto, rapportata all'entità dell'esposizione debitoria, assume rilievo perché mostra una struttura patrimoniale estremamente fragile, nella quale il capitale proprio residuo è sostanzialmente incapace di assorbire ulteriori perdite o di sostenere il regolare adempimento delle obbligazioni sociali.

Il conto economico conferma la criticità della situazione. L'esercizio 2022 si è chiuso con una perdita pari ad euro 18.889, mentre il valore della produzione è diminuito da euro 302.776 nel 2021 ad euro 188.305 nel 2022. Tale riduzione dei ricavi, accompagnata dalla perdita di esercizio e dalla permanenza di un'esposizione debitoria significativa, evidenzia un deterioramento della capacità reddituale della società, non riconducibile ad una mera difficoltà momentanea, ma espressivo di uno squilibrio economico-finanziario rilevante ai fini dell'accertamento dell'insolvenza.

Sempre dal bilancio al 31 dicembre 2022 emerge che i debiti verso fornitori ammontavano ad euro 242.055, i debiti tributari ad euro 155.520 e i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale ad euro 53.915. Tali dati sono particolarmente significativi perché dimostrano che l'esposizione della società non è concentrata nei confronti di un unico creditore o in un singolo rapporto controverso, ma si estende a più categorie di obbligazioni, comprendendo fornitori, erario ed enti previdenziali. La pluralità e la natura dei creditori coinvolti costituiscono indice della generalizzazione dell'inadempimento.

Il quadro è ulteriormente aggravato dalle risultanze della certificazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita ai sensi dell'art. 367 CCII. Dal relativo prospetto emerge una posizione debitoria tributaria articolata su più annualità e su plurime cartelle di pagamento, con importi residui rilevanti. In particolare, la componente relativa alle sole imposte, al netto di sanzioni e



interessi, ammonta complessivamente ad euro 135.489,55; a tale importo si aggiungono sanzioni per euro 40.767,35 e interessi per euro 18.798,93, per un importo residuo complessivo risultante dal prospetto pari ad euro 195.140,63. Il dato è rilevante non soltanto per la sua consistenza quantitativa, ma anche perché attesta l'esistenza di un debito fiscale strutturale, maturato su diverse annualità e non limitato a mere componenti accessorie.

Analoga situazione emerge con riferimento alla posizione contributiva. La certificazione INPS attesta esposizioni debitorie relative ai lavoratori dipendenti, alla gestione separata e a crediti già affidati per il recupero all'agente della riscossione. In particolare, risultano esposizioni per euro 1.099,82 relative ai lavoratori dipendenti, euro 2.649,09 relative alla gestione separata ed euro 160.566,72 per crediti affidati al recupero, con una pluralità di partite riferite a diverse annualità. Anche tale dato conferma che la società non è in grado di adempiere regolarmente agli obblighi contributivi, i quali, per la loro natura, costituiscono obbligazioni correnti essenziali nello svolgimento dell'attività d'impresa.

La documentazione INAIL evidenzia, a sua volta, ulteriori scoperti per premi e sanzioni civili, riferiti a più annualità, con importi distribuiti nel tempo e non integralmente estinti. Tale ulteriore esposizione, pur di importo inferiore rispetto a quella tributaria e previdenziale, rafforza il giudizio complessivo di irregolarità sistematica nei pagamenti dovuti agli enti pubblici e conferma la persistenza di una situazione di tensione finanziaria non episodica.

La pretesa creditoria azionata da Adriatica Risorse S.p.A., poi, non è rimasta allo stadio di mera allegazione, ma è supportata dalla documentazione prodotta, dalla quale emerge non soltanto l'esistenza di titoli posti a fondamento della riscossione, ma anche il vano esperimento delle iniziative esecutive.

Alla luce di tali elementi, lo stato di insolvenza della società resistente deve ritenersi accertato. Esso non discende da un mero ritardo nel pagamento di un singolo debito, né da una temporanea carenza di liquidità, ma da un insieme convergente di circostanze concrete: la sussistenza di un rilevante credito azionato da Adriatica Risorse S.p.A.; il mancato pagamento di tale credito; l'infruttuosità di plurimi pignoramenti presso terzi; la presenza di una



consistente esposizione tributaria, previdenziale e assicurativa; la perdita di esercizio registrata nel 2022; l'esiguità del patrimonio netto rispetto all'ammontare dei debiti; la riduzione del valore della produzione rispetto all'esercizio precedente.

Tali circostanze, considerate unitariamente, dimostrano che la società Eurorottami S.r.l. semplificata non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento. La presenza di attivo contabile e di crediti iscritti in bilancio non è sufficiente ad escludere l'insolvenza, poiché nel caso concreto tali poste non hanno impedito né il consolidarsi di una rilevante esposizione debitoria, né l'esito negativo delle azioni esecutive promosse dalla ricorrente. La capacità patrimoniale meramente contabile, ove non accompagnata da effettiva liquidità o da beni utilmente aggredibili, non vale a superare il dato concreto dell'incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni scadute.

Ricorre, infine, anche il requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII. L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti supera ampiamente la soglia di euro 30.000 prevista dalla norma, essendo già il solo credito azionato dalla ricorrente pari ad euro 188.457,21, cui si aggiungono le ulteriori esposizioni tributarie, previdenziali e assicurative sopra richiamate.

Ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Eurorottami S.r.l. semplificata.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di EUROROTTAMI S.R.L. SEMPLIFICATA, con sede in VIA TIBURTINA VALERIA 374 PESCARA (C.F. 02105420687)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore l'avv.Fabrizio Di Carlo, con studio in Via Arapietra, 58 65124 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA



Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 20/10/2026 h. 10.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 23/06/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

